

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

## LXXXVII.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Petizione* — *Seguito della discussione del Codice sanitario* — *Perti A., Relatore, propone che gli articoli 192 e 201 sieno sospesi* — *La proposta è ammessa* — *Osservazioni e proposta del Senatore Verga A. all'art. 202* — *Considerazioni del Senatore Casati, a cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore Casati, e controreplica del Relatore* — *Osservazioni del Commissario Regio* — *Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Casati* — *Proposta del Senatore Tommasi, oppugnata dal Relatore* — *Variante proposta del Senatore Mantegazza, approvata* — *Approvazione dell'articolo 202 emendato e del 203* — *È sospeso l'art. 204* — *Approvazione dell'art. 205* — *Suspendesi l'art. 206* — *Osservazioni del Senatore Muggiorani sull'art. 207* — *Osservazioni del Senatore Tommasi, cui risponde il Relatore* — *Dichiarazione del Commissario Regio e del Senatore Muggiorani* — *Viene approvata la sospensione del titolo XI fino all'art. 217 incluso* — *Osservazioni del Senatore Pantaleoni all'art. 218* — *Risposta del Senatore Tommasi* — *Replica del Senatore Pantaleoni* — *Osservazioni del Senatore Verga A. e proposta soppressiva dell'articolo combattuta dal Senatore Tommasi* — *Replica del Senatore Verga A.* — *Considerazioni del Senatore Palasciano e del Senatore Pantaleoni* — *Sospensione dell'art. 218 e approvazione dell'art. 219* — *Articolo aggiuntivo del Senatore Mantegazza* — *Osservazioni del Senatore Casati, Cambrey-Digny, Amari e del Commissario Regio* — *Replica del Senatore Mantegazza* — *Considerazioni dei Senatori Palasciano, Casati e Digny* — *Dichiarazione del Senatore Palasciano* — *L'articolo aggiuntivo è appoggiato e rinviato* — *Osservazione e proposta del Senatore Verga A., accettata dalla Commissione* — *Replica del Senatore Verga A. e del Relatore* — *Dichiarazione del Commissario Regio* — *Proposta di sospensione delle disposizioni transitorie* — *Considerazioni del Senatore Amari e del Relatore, e proposta aggiuntiva del Relatore* — *Approvazione della proposta sospensiva* — *Ordine del giorno proposto dal Senatore Pantaleoni* — *Comunicazioni del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio.

Il Senato, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Migliorati domanda un congedo di giorni dodici per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Il Senatore Salvagnoli scrive per telegramma:

*Presidente del Senato, Roma.*

« Cattiva salute, stagione pessima, impediscono venire al Senato. Prego scusarmi coi miei Colleghi e dir loro che per lunga esperienza mia libera e ferma volontà votare l'abolizione pena di morte.

« SALVAGNOLI. »

Domando se il Senato intende accordare all'onor. Salvagnoli un congedo di giorni 15.

(È accordato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Il Senatore, *Segretario*. CASATI dà quindi lettura del seguente punto di petizione:

N. 137. Dellacà Fiorenzo, farmacista di Gasino (provincia di Torino) porge al Senato motivate istanze onde ottenere che nell'art. 39 del Codice sanitario non venga approvata la modificazione proposta dalla Commissione, di concedere ai medici la facoltà di tenere presso di loro un armadio farmaceutico.

**Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Debbo ricordare al Senato che l'articolo 92 venne lasciato in sospenso, non per la solita ragione che ci fa tenere in sospenso gli articoli *penali*, ma per ragioni che riguardano alla *spesa* o a meglio dire al *da chi* dovrà essere sostenuta la spesa quando avvenissero le circostanze in esso articolo prevedute.

Lo leggo, e prego il Relatore di dire al Senato le deliberazioni che abbia prese.

**Art. 92.**

Qualora lo stabilimento sanitario, sia per numero dei malati, sia per la costruzione e ristrettezza dei locali, non fosse acconcio alla separazione degli infermi, l'Amministrazione dovrà sottostare a tutte le disposizioni che il Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, crederà di adottare per circoscrivere la malattia diffusiva, non escluso il traslocamento.

Ora, domando se fra la Commissione e l'onorevole signor Ministro dell'Interno od il Commissario Regio avvenne qualche intelligenza in proposito. Se sì, sarà meglio continuare la discussione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ieri abbiamo detto che quelle questioni, che involgevano un elemento di *finanza*, sarebbe meglio riservarle per quando fosse presente l'onorevole Ministro. Ora, questa apparterebbe a quel numero. Pregherei dunque l'onorevole signor Presidente a procedere nella discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 92 rimane an-

cora in sospenso, perchè involge una questione di finanza.

Eravamo ieri all'articolo 201 che fu rinviato alla Commissione. Lo leggo:

**Art. 201.**

Sviluppatesi il tifo bovino nel Regno si procederà all'immediata uccisione degli animali ammalati e di quelli sospetti nelle località dove la malattia ebbe il primo sviluppo.

La stessa misura verrà applicata a tutti i suini riconosciuti affetti da trichina.

Su questo articolo ha ieri esposte alcune osservazioni primo di tutti l'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Appartiene anche questo articolo alla categoria accennata rispetto al 92: e quindi è anche per questo da aspettare la presenza del signor Ministro.

PRESIDENTE. Dunque si sospende l'articolo 201. Si passa all'articolo 202.

**Art. 202.**

Le bestie morte od uccise in seguito di peste bovina, di morbi carbonchiosi, mocciosi e farcinosi, di vaiuolo pecorino, di trichiniasi, dovranno essere immediatamente abbruciate e i resti loro sepolti alla distanza almeno di 200 metri dall'abitato e di 100 dalle pubbliche vie in una fossa profonda due metri.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Nell'articolo precedente, di cui si è rimandata la discussione a quando sarà presente l'onor. Ministro, si è fatta una distinzione che a prima giunta parrebbe una lungaggine inutile, ma che invece io trovo molto scientifica e sapiente.

Invece di di: sviluppatesi il tifo e la trichiniasi nel Regno, si procederà immediatamente alla uccisione degli animali ammalati, si è fatto un comma separato parlando del tifo, ed un altro parlando della trichiniasi.

Io credo che questa distinzione sia scientifica e importante, inquantochè è ben diverso il tifo dalla trichiniasi: il primo è malattia contagiosa e diffusiva; mentre la trichiniasi non

si può dire contagiosa, e molto meno poi diffusiva. La trichiniasi non è pericolosa se non in quanto gli individui (animali o uomini) si cibano di carni infette, ed anzi si pretende che quando le carni sieno cotte cessino di essere nocive.

Ora, questa stessa distinzione io vorrei che fosse ripetuta nell'articolo 202, dove si mettono insieme le bestie morte od uccise in seguito di *peste bovina, di morbi carbonchiosi, mocciosi e farcinosi, di vaiuolo pecorino e di trichiniasi*.

Mi pare che la trichiniasi qui faccia cattiva figura in compagnia di tutte quelle altre epizoozie contagiose e diffuse.

Quindi vorrei che in un primo comma di questo articolo 202 non si parlasse della trichiniasi, ma soltanto delle altre malattie epidemiche diffuse; e in un altro comma si dicesse: anche i suini morti od uccisi per trichiniasi saranno immediatamente distrutti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Io vorrei fare un'altra osservazione. Nell'articolo 201 si dice che si procederà alla immediata uccisione degli animali ammalati ecc. Lasciamo a parte la questione a chi spetta la spesa; ma potrebbe venire il caso di dovere uccidere anche un'intera mandria di bovi.

Ora, quest'articolo 201 imporrebbe l'obbligo di abbruciare tutta questa mandria, obbligo che a me pare un po' difficile a tradurre in pratica.

Che si uccidano 70 od 80 buoi per procurare la soppressione di questa malattia diffusiva, lo capisco; ma l'abbruciare poi questi 70 od 80 buoi, non è piccola cosa, tanto più che la cremazione dei cadaveri non è ancora giunta al maggior suo sviluppo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Il caso di uccidere 70 od 80 buoi, non nego che possa avvenire; ma è una ben rara eccezione.

In generale, quando si sviluppa il tifo bovino in un comune, si ammazzano le prime bestie che ne vengono colpite, e sono immediatamente sepolte. Io non conosco casi ne' quali si sieno eseguite le enormi ecatombe accennate dall'on.

Casati. D'altrapiarte, se si vuole proprio la sicurezza assoluta, e che siano rese impossibili le frodi, non c'è che la distruzione mediante il fuoco. Ci sono esempi singolari di questi casi. Me ne ricordo uno: quando io era in condotta, fu ucciso, per ordine del veterinario provinciale, un bue affetto da tifo e fu sepolto.

La notte immediatamente successiva alla sepoltura il bue venne dissotterrato; se lo spararono tra contadini e se lo mangiarono.

Furono scoperti i violatori della legge sanitaria, e, posti in carcere, si aperse loro il processo.

Mi ricordo ch'io era presente allorchè fu fatto l'interrogatorio, e il Pretore disse loro: Io non so comprendere come si possano dare bestie, animali tanto irragionevoli a questo mondo, da dissotterrare un bue morto di malattia, che può recar danno alla salute umana, e che, malgrado tutte queste provvide prescrizioni della giustizia, non solo lo dissotterrino, ma se lo mangino.

Era scorso un mese: nessuno a caso ne aveva avuto danno; e uno dei contadini gli rispose: A noi pare che la bestia fosse il veterinario perchè non abbiamo sentito nessun danno.

Ecco il modo con cui ragionano i contadini.

Ora, tagliateci la pelle, non impedirete che la portino via per uso di commercio.

Mettere della calce è tuttociò che potete fare, ma ciò non serve a nulla, perchè se lo dissotterrano immediatamente lo trovano intatto, anzi la calce l'avrà meglio conservato.

Dunque se si vuole proprio porre un impedimento a questa brutale logica dei contadini, non vi è altro mezzo che la combustione. Ed infatti da noi si fa così, e non si è trovato finora nessun ostacolo; per cui crederei proprio che, se si vuole la certezza che non avvengano frodi, bisogna distruggere gli animali; bisogna abbruciarne i cadaveri.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io certamente non nego che l'unico modo di poter essere sicuri sia quello di abbruciarne i cadaveri degli animali, ma, anche limitandoci alla cifra accennata dall'onorevole signor Relatore, vi è forse un Sindaco di un villaggio il quale, se si sono uccisi nel suo Comune 10 o 12 buoi, abbia i mezzi di abbruciarli? Ma come farà egli, quali apparecchi, quali mezzi avrà pel bisogno?

Sarà costretto a fare delle enormi cataste di legna; ma dove potrà procurarsi questo combustibile? Soltanto i proprietari particolari dovrebbero essere responsabili dell'applicazione di quest'articolo di legge e non i Sindaci.

Non bisogna questi poveri Sindaci metterli in una posizione impossibile, e parmi che si debbano anzitutto evitare queste impossibilità nell'applicazione delle leggi. Non dico che questo sistema non sia ciò che si possa desiderare di meglio, ma domando come si potrà applicare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. A questo io non potrei rispondere se non che nelle nostre provincie si fa sempre così. Nella provincia di Treviso, dove sono stabilmente regolate le condotte veterinarie, non vi ha bue che venga attaccato da tifo bovino, il quale non sia immediatamente abbruciato. Naturalmente non si pretende che l'abbruciatura vada all'altezza della cremazione, basta che sia abbruciato tanto da impedire che nessuno cerchi di prenderlo. Questo è l'unico modo per evitare la frode.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Regio Commissario.

COMMISSARIO REGIO. Io veramente devo convenire che la cremazione garantirebbe nel modo più assoluto dai pericoli che possono avverarsi dal far uso di questa carne, ma crederei che anche l'interramento immediato con calce possa guarentire abbastanza. Il fatto istesso raccontato dall'on. Relatore della Commissione mi farebbe credere che realmente non ci sia un'assoluta esigenza per la cremazione.

Egli ci ha raccontato il caso di un bue morto per tifo bovino, dissotterrato nella notte successiva per mangiarlo; e che al rimprovero di aver fatto uso di quella carne, si rispose esser meritevole invece di rimprovero quegli che pretendeva non se ne fosse fatto uso, inquantochè dall'averne usato non era nato alcuno inconveniente. Però non avrei difficoltà ad accettare la cremazione, ma debbo anche considerare che l'osservazione dell'on. Casati ha un gran valore, riguardo all'esecuzione di questa deliberazione. Se si tratta di uno, due, tre buoi si potrà facilmente distruggerli, ma ove

si trattasse di una intera mandra, mi sembrerebbe assai difficile. Mi parrebbe perciò che potesse conservarsi l'articolo secondo la forma ministeriale, per la quale si provvede a sufficienza. Ma, se il Senato vuol guarentirsi da qualsiasi evenienza, bisognerà accettare la cremazione aggiunta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Come concludono dunque? Viene fatta qualche modificazione o si mantiene la proposta ministeriale?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io ho proposto quella modificazione alla Commissione in seguito alle informazioni attinte da vari veterinari. Questi tutti concordano nella necessità di un tale provvedimento. Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio, risponderò che un caso non fa eccezione; perchè si sa che anche un veleno potente può essere da taluno tollerato, mentre ad altri la stessa dose apporterebbe disordini gravi o la morte.

In quel caso poi accennato c'è la circostanza speciale che il dissotterramento fu un fatto immediato e prima che l'animale subisse un principio di putrefazione; e temo che se fosse stato fatto più tardi, quei signori non avrebbero avuto il conforto d'essere chiamati dal giudice. Quindi io per questo convincimento insisterei acciocchè l'articolo restasse qual è, pronto ad accettare la discussione del Senato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non posso fare alcuna proposta perchè sono anch'io persuaso che è il miglior sistema; soltanto il mio dubbio è nell'applicabilità di questo articolo. Io credo che gli stessi Prefetti non potrebbero esigere dai Sindaci che lo applichino interamente.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Si potrebbe dire *possibilmente*. Io ho dichiarato ieri che sono nemico degli avverbi, ma quando non si può fare altrimenti...

Senatore CASATI. Se non altro sarebbe una attenuazione, giacchè l'avverbio *possibilmente* sarebbe una sostituzione a quello di *immediatamente*.

PRESIDENTE. Si dirà dunque *possibilmente*?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Adagio, io sono nemico degli avverbi inutili, ma non dei ne-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

cessari. Non consento che si cancelli l'avverbio *immediatamente*.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « immediatamente abbruciate, ove sia possibile, e i resti loro sepolti, ecc. »

Voci. Sì, sì,

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Mi pare che si potrebbe prendere un'altra misura, la quale credo allontanerebbe il pericolo di disotterrare i cadaveri di queste bestie; e sarebbe di aprire il corpo e mettervi dentro dell'acido fenico, col quale si otterrebbe il doppio scopo di disinfettare il cadavere quando va in putrefazione e di dargli tale fetore, che nessun uomo potrebbe mangiare di quella carne; l'acido fenico costa pochissimo. In tal guisa, parmi, si provvederebbe a tutte le esigenze dell'igiene ed a tutti i timori dell'onorevole Relatore. Domando se egli accetta questa proposta.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io l'accetterei, ma, prima di tutto, non credo che l'acido fenico sia di così lieve costo. Sebbene ora non abbia memoria del prezzo commerciale, ricordo però che da noi si è modificato il metodo del Lister appunto per sostituire all'acido fenico un'altra sostanza molto meno costosa...

Senatore TOMMASI. Forse l'acido salicilico?

Senatore BERTI A., *Relatore*. No, si sono sostituiti i solfiti.

In secondo luogo poi, se questa sostanza introdotta nel cavo toracico dell'animale, quando il cadavere resti molto tempo sotterrato, non nego che possa ottenersi il risultato; ma se il dissotterramento è abbastanza pronto, i quarti dell'animale, che si mangiano di preferenza, non avranno preso che un poco di cattivo odore, e quindi non sarebbero mangiabili per noi, ma quasi quasi temerei che per i contadini acquistassero un sapore gustoso di più, dal momento che vedo che mangiano avidamente le aringhe affumicate.

Mi pare poi che una volta inserita nell'articolo la parola « possibilmente » si sia provveduto abbastanza a tutti i casi senza che siavi bisogno di sostituirvi un'altra dizione, e che siasi quindi fatta ragione alle giustissime osservazioni dell'on. Casati.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Mi permetterei di fare una proposta che concilierebbe gli interessi della sanità pubblica coll'esigenza della pratica. Le ragioni addotte dall'on. Casati hanno una immensa gravità. Per bruciare un bove bene, perchè se è soltanto tostato diventa più saporito, per bruciare, dico, perfettamente un bove, ci vuole una catasta di legna, e quindi quando si trattasse di uccidere un bove in luogo dove le legne costano poco, la cosa sarebbe possibile; ma dove l'epidemia sarà grande, le bestie morte saranno molte e quindi la combustione sarà impossibile. Dunque mi pare che formulando l'articolo in questo modo, cioè dicendo: « dovranno essere immediatamente bruciati dove sia possibile, » e aggiungendo poi la disposizione che si trova inserita nel testo ministeriale e cioè: che « dove l'abbruciamento non fosse possibile, le bestie verranno sepolte sotto uno strato di calce viva, dopo averne resa inservibile la pelle mediante tagli in diverso senso » l'articolo rappresenterebbe l'ideale perfezione nei casi nei quali la cremazione fosse possibile, e insegnerebbe il metodo migliore nei casi nei quali l'abbruciamento fosse impossibile.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetto.

COMMISSARIO REGIO. Accetto anch'io.

PRESIDENTE. Oltre alla proposta del Senatore Mantegazza accettata dalla Commissione e dal Commissario regio, vi è ancora l'altra del signor Senatore Verga A., il quale vorrebbe che si cancellasse la parola « *trichiniasi* » nella prima parte di questo articolo 202, poi in capoverso si dicesse:

« Anche i suini morti od uccisi per trichiniasi dovranno subire eguali misure. »

È così, signor Senatore Verga?

Senatore VERGA. Per l'appunto.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno della Commissione od altri si oppone, leggo in questi termini l'intero articolo 202 e favoriscano di stare attenti:

Art. 202.

« Le bestie morte od uccise in seguito di peste bovina, di morbi carbonchiosi, mocciosi e farcinosi, o di vaiuolo pecorino, dovranno essere immediatamente abbruciate, ove ciò sia possibile, e i resti loro sepolti alla distanza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

almeno di 200 metri dall'abitato e di 100 dalle pubbliche vie in una fossa profonda due metri.

« Ove il bruciamento non fosse possibile, le bestie verranno sepolte sotto uno strato di calce viva dopo averne resa inservibile la pelle mediante tagli in diversi sensi.

« Anche i suini morti od uccisi di trichiniasi dovranno subire eguali misure. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 203.

I luoghi dove si seppelliscono animali, che furono affetti dalle malattie accennate nell'articolo precedente, saranno circondati da siepi di piante spinose per impedire l'accesso ad ogni sorta di bestiame.

(Approvato.)

L'articolo 204 è sospeso perchè include una pena.

Si passa all'articolo 205.

#### Art. 205.

In tutto il tempo della durata di una epizoozia, nessun proprietario o detentore di animali potrà opporsi alle visite che l'autorità faccia eseguire all'oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei medesimi e le condizioni igieniche dei locali in cui sono tenuti, nè alle misure che l'autorità stessa creda opportuno di adottare.

(Approvato.)

L'articolo 206 viene sospeso per la solita ragione delle penalità.

### TITOLO XI.

#### Ispezioni, visite sanitarie e spese relative.

#### CAPO UNICO.

#### Art. 207.

Nei casi ordinari, prescindendo da quelli già indicati nella presente legge, le ispezioni e visite sanitarie sono ordinate sull'avviso dei Consigli sanitari provinciali.

Su questo titolo sono già da vari giorni iscritti gli onorevoli Senatori Maggiorani e Barde-sono.

La parola spetta all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Qui cadrebbe la questione degl'ispettori.

Quando si ragionò dei medici condotti, io mostrai che ad essi non poteva assegnarsi il compito dell'igiene pubblica, sia perchè non si concilia facilmente col bisogno che essi hanno di vivere in armonia colle autorità del comune, sia perchè non ne avrebbero il tempo, atteso l'esercizio gravoso dell'arte a cui sono strettamente vincolati. Proposi quindi la istituzione di ispettori sanitari.

Il Senato rinviò a questo titolo la discussione della mia proposta; ma io non so (mandando il signor Ministro, e con un Senato così scosso) se, trattandosi di una questione finanziaria che porterebbe un aggravio all'Erario, sia questo un momento opportuno per discuterla.

PRESIDENTE. Appunto; l'onor. Commissario regio ha detto testè che trattandosi di questione di spesa, e forse non lieve, egli non potrebbe assumersi la responsabilità di sostenerne la discussione, se non fosse presente un Ministro.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. L'articolo 209 e seguenti ammettono già la spesa.

Li leggo:

#### Art. 209.

Le spese di qualsiasi natura, che occorrono per servizi sanitari esclusivamente provinciali o comunali sono rispettivamente obbligatorie per le provincie e pei comuni.

#### Art. 210.

Tutte le altre, che l'autorità governativa crederà di ordinare pel bene generale della salute pubblica del Regno, e in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie contagiose, o no, sono a peso dello Stato.

#### Art. 211.

In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o pel comune, il Ministro decide, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Dunque qui non è questione che noi possiamo ammettere delle spese che qui non sono punto mantenute; qui non si tratta di fissare una data spesa, o una data indennità; qui si tratta di spese che necessariamente devono farsi; e tutto ciò che ho letto, trovandosi nella proposta ministeriale, il Ministro non potrà mai opporsi a queste spese necessarie, che egli già ammette. Se si trattasse di determinare la quantità di queste spese, allora capisco che ci dovrebbe essere la presenza del Ministro; ma come le spese non possono mettersi in dubbio, io non so perchè questi articoli non possano essere discussi.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che le ispezioni, delle quali si parla nell'articolo 207 e successivi di questo titolo, sono ispezioni estemporanee, le quali per avventura non costeranno gran fatto.

La questione, se ben mi ricordo, sollevata giorni fa dagli onorevoli Senatori Maggiorani e Bardesono, è molto più ampia: se, cioè, la legge debba o no ordinare ispettori stabili, e tanti quante le provincie, o fors'anco di più.

Ad ogni modo, dacchè l'onor. Commissario regio dichiara che egli non si sente di assumere la responsabilità di sostenere la discussione in assenza del Ministro, mi pare, pur troppo, che diventi necessaria la sospensione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Farei osservare che in questo titolo si parla di competenza di spese, non di nuove spese; di competenza di spese, le quali si riferiscono tutte a servizi, che sono già approvati in questo Codice.

Ora, l'argomento che vorrebbe risuscitare il nostro egregio Collega Senatore Maggiorani, creerebbe un nuovo organo governativo provinciale, ma qui non potrebbero essere contemplate le spese relative se non fosse questo nuovo organo contemplato in precedenza nel Codice.

Mi duole di dire che la questione del principio non può più essere sollevata, ed in ogni modo non aver luogo nel titolo XI.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non ho difficoltà che si discutano questi articoli, se non si estende oltre questi la discussione; ma credo che il Sena-

tore Maggiorani voglia estenderla fino agli ispettori, dei quali si riservò a parlare in questo titolo.

Io non so se egli rinunzi a parlare in questo titolo degli ispettori provinciali.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. A me non rimane che questa occasione per parlare degli ispettori provinciali, e se la lascio trascorrere non so se ne troverei più altre così favorevoli per sostenere la mia tesi.

D'altronde, è il Senato stesso che ha rinviato, al titolo XI, la questione degli ispettori.

Nella parola *ispezioni* si comprendono gli ispettori, e se il dubbio non si può risolvere oggi per mancanza del signor Ministro, si rimetterà la discussione ad un altro giorno; imperocchè l'argomento è, a parer mio, così grave da reputare tutto il Codice lettera morta senza la istituzione degli ispettori.

Pregherei d'invitare il signor Ministro a intervenire, se così crede.

PRESIDENTE. Io manderò alla Camera a pregare il signor Ministro di venire al Senato; ma frattanto ho il dolore di avvertire che essendo scarso il numero dei Senatori presenti, io non ardirei di mettere a partito l'art. 202, nè di lasciar proseguire sovr'esso e i successivi una discussione che minaccia di essere gravissima.

Altro è quando abbiamo discussioni che non implicano gravi questioni.

Quanto a questa, i signori Senatori presenti vedranno come sia meglio sospenderla.

Domando dunque al Senato, se intende di approvare la sospensione della discussione del titolo XI, che tratta delle ispezioni.

Se nessuno domanda la parola, la sospensione s'intende approvata.

(Approvata.)

Ora si passa al Titolo XII che tratta delle *Disposizioni generali*:

## TITOLO XII.

### Disposizioni generali.

#### Art. 212.

Ogni infrazione delle disposizioni, per cui non è stabilita nella presente legge una pena speciale, è punita con pene di polizia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Evidentemente qui dobbiamo arrestarci.

La discussione di questo titolo XII, per la solita ragione delle sanzioni *penali*, viene tutto sospeso fino ed escluso l'art. 218.

Art. 218.

Sarà provveduto con R. decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla formazione di una *farmacopea* speciale per l'esercizio della omeopatia, e sarà pure approvato con R. decreto, col parere del detto Consiglio, uno speciale regolamento per la sorveglianza delle farmacie omeopatiche.

I medici omeopatici possono distribuire rimedi omeopatici là ove non esistono farmacie omeopatiche.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io confesso che desidererei che non si facesse una *farmacopea* speciale.

Abbiamo già il titolo nel quale è stabilito che si debba fare una *farmacopea* per il Regno. O la omeopatia è una parte della medicina e allora deve appartenere alla *farmacopea* la preparazione dei suoi farmaci.

Vi saranno le preparazioni omeopatiche e vi saranno le dosi omeopatiche. O è, come parecchi pensano (ed io appartengo a quella classe) una sventurata dottrina che ha fatto forse già i suoi giorni in medicina, e allora confesso che in un Codice sanitario, votato da un Senato e da medici così illustri, come quelli che io veggo qui, stabilire per un articolo particolare di legge la esistenza di una dottrina, la cui realtà è per lo meno molto combattuta, non mi pare molto conveniente.

Ecco il perchè io riterrei che si dovesse, tutto quello che riguarda la omeopatia, rimandare alla *farmacopea* ordinaria.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOMMASI. Io non sono omeopatico, nè posso ammettere questa dottrina, ma una volta che l'omeopatia è ufficialmente riconosciuta in tutti i paesi, e infatti esistono medici omeopatici che fanno la professione di medici, ed esistono le farmacie, trovo giusto che vi sia un articolo che la riguarda.

In secondo luogo, il novero dei rimedi, dei

farmaci, la qualità, la natura dei rimedi degli omeopatici è completamente diversa dalla qualità e dalla natura dei rimedi degli altri medici allopatici.

È impossibile, a me pare, il non farne cenno, a meno che non si voglia fare un'appendice nella *farmacopea* unica del Regno che parli dell'omeopatia.

Sta bene allora, è questione di nome; che sia una *farmacopea* proprio fatta a bella posta per gli omeopatici, o sia un'appendice alla *farmacopea* generale ed unica del Regno, questo importa poco; ma non si può mettere in dubbio che anche gli omeopatici abbiano la loro *farmacopea*, una volta che questo sistema esiste e si pratica.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Vorrei rettificare una espressione usata dall'onorevole e stimatissimo Collega Tommasi.

Egli ha detto che l'omeopatia ha un'esistenza *ufficiale*. Bisogna che noti che veramente non c'è, almeno da noi, nessuna istruzione ufficiale in alcuna Università dello Stato.

Da noi l'istruzione pubblica superiore non è quale io la desidererei, abbandonata intieramente alla libertà ed alla libera concorrenza, ma è quasi intieramente un privilegio dello Stato. Ora, in tutte le Università dello Stato non v'è nè una cattedra di omeopatia, nè una clinica omeopatica, nè un insegnamento chimico o farmaceutico relativo. Quindi io non credo che si possa usare la parola *ufficiale* attribuita all'omeopatia.

Però convergo anch'io in quello che ha detto l'onorevole Tommasi ed a cui accenna l'articolo. Una volta che vi è esercizio dell'omeopatia, sia *ufficiale* sia tollerata, ad ogni modo deve esserci una sorveglianza, e su questo siamo intieramente d'accordo. Non vi è una laurea diversa neppure per gli omeopatici, che sono obbligati a sottomettersi allo stesso esame per la cognizione di tutte quelle dottrine, le quali sono necessarie per la medicina ordinaria. Quindi, come essi hanno la laurea, hanno altresì il diritto dell'esercizio pratico; e se la loro coscienza li persuade che l'omeopatia sia una verità, non posso che rassegnarmi naturalmente all'esercizio della medesima, e sarebbe,



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

credo, contrario alla coscienza di ciascuno di voi lo impedirlo.

Non trovo però che si debba fare una farmacopea a parte in un paese specialmente dove non è stata ancora riconosciuta questa dottrina nella istruzione ufficiale; non vedo su quale base neppure o per qual modo lo si potrebbe fare, e quali sarebbero gli individui i quali dovessero esser chiamati a farla, dal momento che non è introdotta nella istruzione pubblica, non è introdotta nella parte ufficiale governativa, e noi non abbiamo professori noi non abbiamo farmacisti, e neppure medici che *ufficialmente* siano omeopatici; poichè in fin de' conti è libero a qualsiasi medico il praticare o l'allopatia o l'omeopatia.

Gli è perciò che io non mi oppongo, che vi siano delle misure prese per la vigilanza anche di questo esercizio medico; desidererei che si aggiungesse all'altra farmacopea ogni nozione sulla diversa preparazione dei medicinali, giacchè, ripeto, è una parte regolata dalla stessa dottrina medica, ed allora non vedo perchè la farmacopea abbia a separarsi dal resto delle dottrine mediche.

Individualmente non esito a dichiararlo. L'omeopatia è uno de' tanti errori che hanno invaso la mente dell'umanità, e passerà, come sono passati tanti altri errori.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Anch'io sono d'avviso che tutti i farmaci, siano essi preparati omeopaticamente od allopativamente, debbano uscire dalle stesse comuni farmacie, e che una farmacopea unica ufficiale debba provvedere ai primi ed ai secondi, come era detto in altro articolo (62).

Anch'io faceva presso a poco il dilemma dell'onorevole Collega prof. Pantaleoni. O l'omeopatia è una ciurmeria od una illusione, come alcuni dubitano, ed allora noi non dobbiamo consacrarla con speciali provvedimenti; oppure è un metodo particolare di amministrare i rimedi, come altri pensano, che può avere i suoi buoni risultati in casi particolari, ed allora essa rientra nel dominio della farmaceutica comune.

Mi pare che il fare dei provvedimenti speciali non abbia altro effetto che di mantenere lo scisma tra medici omeopatici e allopatici; e

per me la migliore maniera di ottenere che gli uni e gli altri si rispettino a vicenda, è il fare che si trovino insieme nella stessa farmacia, e che tutti dipendano da una eguale farmacopea.

Perciò io credo che si possa sopprimere interamente questo articolo, tanto più che vedo usarsi in esso una parzialità a favore degli omeopatici perchè ad essi si permette di portare seco in loro officina e di distribuire i loro rimedi ove non esistano farmacie omeopatiche, il che vuol dire nella maggior parte del Regno. Invece dagli allopatici si pretende che non possano in nessun modo tenere un armadio farmaceutico, salvo in casi rarissimi di comuni lontani da farmacie, e anche allora devono ottenere il permesso con particolare istanza fatta al Prefetto, il quale sentirà il Consiglio sanitario, ecc. Certamente qui si usano due pesi e due misure.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Tommasi ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che l'articolo debba rimanere; si potrà più o meno modificare, se il Senato lo crede, ma che debba rimanere. E per rispondere agli onorevoli preopinanti, prima di tutto dirò all'onorevole Senatore Pantaleoni che io colla parola *ufficiale* non ho inteso dire che l'omeopatia sia insegnata *ufficialmente* nelle Università. Queste cose le conosco benissimo; io ho inteso dire che l'omeopatia, che io non riconosco, è nondimeno un sistema di medicina che si pratica pubblicamente in ogni paese. Questo non si può mettere in dubbio, ed una volta che questi medici sono tollerati, ciò implica che il paese, il Governo e tutti li riconoscono, altrimenti non sarebbero tollerati.

Venendo poi alla parte tecnica dispositiva dell'articolo, io dico e sostengo che non solo il modo di amministrare i rimedi, non solo la dose, ma molte volte gli stessi rimedi sono diversi da quelli che amministrano gli omeopatici.

Questa è la ragione per la quale io non credo che le farmacie che servono all'allopatia possano servire anche all'omeopatia.

Nella città di Napoli ci sono tre o quattro farmacie omeopatiche; ne ho vedute a Parigi, ne ho vedute a Berlino, a Vienna, ne ho vedute dappertutto, e una volta che ci sono rimedi omeopatici diversi da quelli che usiamo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

noi, non so perchè non ci possano essere anche delle farmacie separate.

Aggiungete poi che questo principio qui sarebbe completamente contrario al principio fondamentale di questo progetto di legge sulla libertà delle farmacie, per la quale il Codice ammette la libertà....

Senatore PANTALEONI. Se non è stato discusso!

Senatore TOMMASI. Non sarà stato discusso, ma per lo meno è una questione quella che ammette la libertà delle farmacie, e voi volete restringerla in modo che gli omeopatici non possano avere una farmacia per conto loro? Non saprei quali difficoltà, quali inconvenienti ci possano essere.

Quanto alla farmacopea, dal momento che la formola dei rimedi in moltissimi casi è completamente diversa da quella degli allopatrici, non so perchè per gli omeopatici non ci deva essere una farmacopea distinta.

Facciamone una farmacopea distinta, facciamo se volete un'appendice alla farmacopea generale del Regno: ciò importa poco. Ma lo Stato deve vigilare tanto su ciò che riguarda gli allopatrici quanto su ciò che riguarda gli omeopatici, e per le stesse ragioni per le quali il Governo fa una farmacopea per gli allopatrici, credo che debba farla anche per gli omeopatici.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Dal momento che vi sono medici omeopatici e che si amministrano medicine omeopatiche, è chiaro che debba esservi una farmacopea la quale dica in che maniera si preparino queste medicine e delle farmacie a cui ricorrere per averle.

Sono d'accordo in ciò perfettamente coll'onorevole Collega Tommasi. Ma io voglio che di questo parli l'unica farmacopea ufficiale. Essa dirà quali sono i rimedi più usati dagli omeopatici e la maniera con cui si preparano. Quanto alla possibilità, che parve esser messa in dubbio, che in una farmacia si distribuiscano rimedi omeopatici ed allopatrici, io rispondo col fatto: in Milano esiste più d'una farmacia la quale spaccia entrambe le qualità di rimedi ed è a un tempo al servizio degli omeopatici e degli allopatrici.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che fu sospeso

l'art. 62 il quale stabilisce la farmacopea ufficiale. Parmi che sarebbe quindi opportuno di non occuparci per ora distintamente e in specie della farmacopea omeopatica. Qualche parola che si aggiunga all'articolo 62 forse tornerà sufficiente.

COMMISSARIO REGIO. Lo credo anch'io.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È giusto; l'articolo 62 è la naturale sua nicchia, e così si semplificherebbe la questione. A ogni modo, essendo sospesa ogni disposizione sulla farmacopea generale, molto più parmi si debba sospendere qualunque disposizione sull'omeopatica, che non è che un'appendice.

PRESIDENTE. Ne convengono l'on. Commissario regio ed il sig. Relatore?

COMMISSARIO REGIO. Benissimo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Siamo d'accordo.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io mi permetto far osservare che la cosa non è così semplice come apparisce. Se oggi il Senato riconosce l'esistenza dell'omeopatia, ne viene di conseguenza che domani gli omeopatici domandano l'insegnamento pubblico e non si potrebbe loro negare. Tenendo conto nel Codice sanitario della omeopatia, si viene a concedere quello che si è sempre negato. Con quest'ammissione bisogna poi concedere di più; bisogna che gli omeopatici siano compresi pur essi nei Consigli sanitari; ed eccovi adunque che, compresi gli omeopatici, che noi non riteniamo che come illusi, bisognerà far entrare nei Consigli stessi i farmacisti omeopatici, perchè come volete che un farmacista allopatrico vada ad ispezionare una farmacia omeopatica mentre non ci crede, mentre ritiene l'omeopatia per una illusione?

Io quindi pregherei che fosse sospeso questo articolo.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Aveva chiesto la parola solo per unire la mia voce alla proposta fatta dall'on. nostro Presidente, e voleva fare osservare che nell'articolo 62 è usata questa espressione: *Vi sarà per tutto il Regno una sola farmacopea ufficiale*. Questo concetto esclusivo renderebbe anche più difficile la votazione dell'articolo, mi pare, 218; del resto non faccio che far plauso alla proposizione dell'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

nostro Presidente, la quale spero sarà accettata.

PRESIDENTE. Domando adunque se il Senato intende di approvare che l'art. 218 venga sospeso, affinchè la Commissione lo prenda in esame quando si occuperà dell'art. 62.

Chi intende di approvare questa sospensione voglia sorgere.

(Approvata.)

Si passa all'art. 219, così concepito:

Art. 219.

I regolamenti locali stabiliscono le cautele occorrenti ad impedire i casi di idrofobia e, nei luoghi ove ne sia il bisogno, a provvedere al soccorso degli asfittici.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola prima di passare al titolo XIII.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io pregherei il Senato a volere accettare un articolo aggiuntivo al titolo XII; suonerebbe così:

« Uno speciale regolamento ordinerà il servizio sanitario comunale e le condotte mediche. »

Dirò solo due parole per provare l'opportunità di questa mia aggiunta.

La salute delle campagne è in mano dei medici condotti, quindi la salute della maggior parte dei cittadini italiani; eppure le leggi che ci governano oggi sono insufficienti a dare una posizione un poco più degna a questi benemeriti cittadini. L'ho detto già più volte nel corso di questa discussione, ma non mi pentirò di certo di ripeterlo oggi, perchè rimanga più improntata nelle vostre menti questa dolorosa circostanza che l'ultima legge del 1865 non ha avuto che in pochi casi una pratica applicazione.

Noi abbiamo migliaia di comuni dove ci è nella rubrica il medico condotto, ma nel fatto non esiste; anche dove esiste, il medico condotto è spesso uno schiavo del Consiglio comunale.

Io mi meraviglio come in circostanze così tristi vi siano ancora oggi uomini i quali ac-

cettino questa posizione fra le ultime delle posizioni civili.

Questo articolo ch'io propongo non tocca il bilancio, non compromette l'avvenire, solo dà un obbligo morale al Governo di provvedere a migliorare, o, dirò meglio, a regolarizzare la posizione di questi veri e propri ufficiali della sanità pubblica, verso i quali la società tutta ha tanti obblighi.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha domandato forse la parola intorno a questo nuovo articolo che il Senatore Mantegazza ha proposto d'inserire dopo l'art. 219?

Senatore PANTALEONI. Io vorrei parlare dopo gli articoli che contengono le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo nuovo proposto dall'onor. Senatore Mantegazza.

« Uno speciale regolamento ordinerà il servizio sanitario comunale e le condotte mediche. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Io credo che bisogna andare molto adagio in queste cose, perchè a poco a poco si mette la mano sui Comuni e si annulla completamente la loro autonomia. Bisogna che i Comuni che spendono abbiano il diritto di comandare in casa propria. Io credo che sia un articolo molto grave e che bisogna pensarci due volte prima di approvarlo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non volevo fare altra osservazione che quella fatta dall'onorevole Senatore Casati, la quale appoggio con tutte le mie forze.

Signori, noi abbiamo come fondamento e principio della nostra legislazione comunale e provinciale la più larga libertà d'amministrazione negli enti morali, che del resto rappresentano le popolazioni.

Ora, adagio adagio, così per incidenza, oggi in una legge, domani in un'altra, noi distruggiamo completamente codesta autonomia comunale.

Io non dico che non ci sia qualche cosa da fare per i medici, per i chirurghi, per i maestri, per le levatrici, per i segretari, come per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

gl'ingegneri comunali, e così via discorrendo. Ci sarà qualche cosa da fare, ma guardiamoci, o Signori, dall'impegnarci in una via che consiste nel fare entrare il Governo in tutti questi interessi i quali sono più o meno locali e privati. Io credo che sia questo un indirizzo falso, e quindi per parte mia prego l'onor. Senatore Mantegazza a non insistere per fare adottare dal Senato così incide talmente un articolo che compromette così gravemente la libertà dei Comuni.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Alle riflessioni fatte dagli onorevoli Senatori Casati e Cambray-Digny mi pare dover aggiungere un'altra.

Qui si tratta di un regolamento. Ora, la condotta dei medici comunali si assoggetterebbe ad un regolamento, il quale si fa dal Ministro, e quindi è approvato per decreto reale.

Dunque allora la libertà d'azione dei Comuni, che risulta dalla legge, verrebbe ad esser vincolata da un decreto reale. Io credo che bisogna riflettere molto prima di approvare la proposta dell'onorevole Senatore Mantegazza. Io riconosco che essa muove da un bisogno, muove dalla condizione in cui si trovano i medici condotti, che è veramente poco buona, come quella di molti impiegati comunali; ma nelle cose umane bisogna sempre guardare da qual lato sono gl'inconvenienti minori, e non guardare gl'inconvenienti da una parte sola. Riparare a quelli è mettersi, Signori, nel rischio d'introdurre da un altro lato un inconveniente maggiore.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e all'onor. Commissario Regio, se accettano l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Mantegazza.

COMMISSARIO REGIO. Io individualmente potrei forse accettarla, purchè la sua dizione fosse migliorata; ma realmente essendo stata presentata una legge comunale alla Camera dei Deputati, e non essendo presente il signor Ministro, desidererei che anche questa disposizione che aggiunge adesso l'onor. Senatore Mantegazza, fosse rinviata.

Per cui non mi potrei ora pronunziare nè pro nè contro, nè prenderei a discutere tale proposta senza che vi fosse presente l'onor. Ministro.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io faccio osservare al Senato che io non parlo in mio nome solo, perchè sarebbe una voce troppo debole. Questo voto, che io avrei formulato in un articolo innocentissimo, che non so come abbia allarmato tanto alcuni dei miei Colleghi, è stato espresso da tutti i Congressi medici, da tutte le Associazioni mediche, da tutte le riunioni di cittadini che si sono occupati di questo argomento.

Il servizio medico comunale è o non è obbligatorio? Lo è, come sono obbligatorie le scuole comunali.

E si è mai immaginato che non fosse necessario l'intervento del Governo nel regolare il servizio dell'istruzione comunale? Ebbene il servizio sanitario, che per lo meno avrà la stessa importanza del servizio educativo dell'anima, non ha un regolamento. Mi ha poi fatto un'impressione un po' dolorosa la parola dell'onorevole Senatore Cambray-Digny: egli mi ha detto che incidentalmente io ho portato questa questione: e dove la si dovrebbe portare se non nelle disposizioni generali del Codice sanitario?

D'altronde mi pareva che il signor Commissario regio la potesse benissimo accettare, perchè è un regolamento che non compromette punto il bilancio, che è nel voto di tutti, e per il quale mi piace ricordare le calde ed efficaci parole del Collega Maggiorani nella discussione del Senato, or sono tre o quattro anni.

Io pertanto insisto acciò si domandi se è appoggiata la mia proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Mantegazza di avvertire che il signor Commissario Regio, quantunque abbia mostrato la sua propensione a quest'articolo, ha dichiarato che non si assume la responsabilità di sostenere la discussione senza che sia presente il signor Ministro.

Senatore MANTEGAZZA. Se è questione di forma, accetto.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Palasciano.

Senatore PALASCIANO. Vorrei far osservare che le obiezioni degli onorevoli Casati e Cambray-Digny, non hanno fondamento. Per la legge

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

comunale e provinciale i Comuni sono obbligati di provvedere all'assistenza medico-gratuita dei poveri. Se non intendono farla fare dai medici, si potrà forse affidarla ai veterinari? Si comprende che quando sono poveri malati, è il medico che deve curarli a spese del Comune. È questione di logica.

Ma aggiungerò di più; non solamente i Comuni sono obbligati all'assistenza medico-gratuita dei poveri in forza della legge comunale e provinciale, ma per tutti gli articoli che abbiamo votati della presente legge, sono obbligati a provvedere alla medicina pubblica ed a vigilare all'igiene di cui si incaricano i medesimi medici che curano i poveri, e che sono i medici condotti. Se non volete chiamarli medici condotti, diteli medici appaltati, medici ufficiali, ma il Comune deve avere un medico per curare i poveri gratuitamente e per esercitare la medicina pubblica, secondo la legge comunale e provinciale, e secondo la legge che stiamo votando.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Certamente può capire il Senatore Palasciano che io non voglio che la condotta medica sia coperta da un veterinario.

Il supporre una cosa consimile, veramente è un poco fuori della misura delle supposizioni parlamentari.

Io ho detto che non è necessario introdurre tutto di un colpo questo articolo e specialmente perche colle disposizioni che abbiamo sancite in questo Codice rispetto ai Consigli sanitari, la questione sarebbe risolta dagli interessati. L'on. Senatore Mantegazza ha citato i congressi medici; appunto a questi riferendomi, citerò fra i desideri da essi espressi la inamovibilità dei medici condotti. Questo legherebbe assolutamente i Comuni, e se si lasciasse stabilir tutto da un regolamento fatto dalle autorità sanitarie, naturalmente per abitudini interessate, saremmo quasi certi di vederla introdotta. L'autonomia dei Comuni sarebbe interamente manomessa.

Queste idee furono espresse dai congressi medici, i quali naturalmente trattavano in causa propria, od esprimevano il desiderio della loro casta, ma non hanno mai pensato quali fossero gl'interessi dei contribuenti.

Tutto questo non è certo cosa leggera, e non

è volere, come disse l'onorevole Palasciano, che il veterinario curi il povero.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io debbo protestare contro l'accusa di volere che le cure dei poveri siano dai Comuni affidate ai veterinari o a medici ignoranti. Io credo di essermi mosso da un punto di vista diverso e più elevato.

Io capisco che la Commissione ed i miei Colleghi che hanno parlato, sieno strettamente preoccupati della sorte di una classe d'impiegati comunali, ma ho notato che altri si preoccuparono della sorte di altri impiegati comunali; e così, a forza di regolamenti che faccia lo Stato, oggi per i medici, domani per i veterinari, dopo domani per i segretari comunali e per le levatrici, arriveremo ad avere talmente inceppata l'amministrazione comunale e obbligata ad osservare certi determinati regolamenti per tutti i bisogni, che ogni libertà dei Comuni sarà distrutta.

Le amministrazioni comunali devono essere il più che è possibile autonome. Lo Stato deve lasciarle provvedere da loro stesse come meglio credano ai propri bisogni, e non vi si deve intromettere né il Governo né il potere legislativo, per regolarne perfino le tariffe degli stipendi che devono dare ai loro dipendenti, ai loro impiegati. I Comuni debbono avere da una parte la libertà di scegliere e di remunerare come e quanto credono questi impiegati, come d'altra parte gli impiegati debbono essere liberi di accettare o non accettare questi impieghi; ma bisogna che la determinazione delle condizioni sia lasciata all'offerta e alla domanda e che non si pretenda di introdurre il regolamento e la legge in tutti questi particolari. Questa è la ragione per cui mi sono opposto alla presa in considerazione del proposto nuovo articolo.

Del resto io debbo giustificare una mia parola. L'onorevole Mantegazza ha osservato che io ho detto che la sua proposta veniva incidentalmente. Capisco benissimo; per parte di quelli che credono utile questa così larga regolamentazione delle cose sociali, era naturale che una tale proposta si facesse in questa occasione in cui si parla di Codice sanitario, si parla di medici condotti, si parla di condotte mediche. Ma una questione così grave, non me lo ne-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

gherà l'on. Mantegazza, è sorta molto improvvisa in Senato, e le poche cose dette da noi oppositori, come anche quelle che sono state dette dagli onorevoli sostenitori di questo concetto, dimostrano che la questione merita molto studio prima che un Corpo legislativo vi si pronunzi sopra.

Io prego l'on. Senatore Mantegazza di tener conto di questa osservazione. Non è solo colla intenzione di fare un'opposizione ad un concetto che non credo buono, quantunque sia ispirato da un sentimento a cui rendo piena giustizia, ma mi pare, per lo meno, che una questione tanto grave non debba essere risolta così improvvisamente.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Udite le dichiarazioni dell'onorevole preopinante, io divido interamente la sua opinione.

Del resto, io vorrei che fossero cancellate dal Codice le parole *medico condotto*.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Mantegazza è sospeso, e verrà posto in discussione quando sia presente l'on. Ministro dell'Interno.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io pregherei l'onorevole Presidente di domandare se la proposta dell'onorevole Mantegazza è appoggiata.

Se sarà appoggiata, allora sarà sospesa e se ne parlerà coll'on. Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Mantegazza è appoggiato.

Lo rileggo:

« Uno speciale regolamento ordinerà il servizio sanitario comunale e le condotte mediche. »

Chi lo appoggia, è pregato di sorgere.

(Appoggiato.)

Dunque n'è rinviata la discussione a quando sarà presente l'on. Ministro dell'Interno.

Siamo ora alle disposizioni transitorie.

Senatore VERGA A. Domando la parola prima che si passi alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Verga ha la parola.

Senatore VERGA A. La prima volta che ebbi l'onore di parlare in quest'Aula fu per lamem-

tare come in questo Codice sanitario non ci fosse una parola nè dei manicomi, nè degli alienati, e ne indovinai la ragione.

Dissi che probabilmente l'on. Ministro dell'Interno voleva provvedere a questa materia con una legge speciale.

Infatti l'on. Ministro, con una sollecitudine di cui gli saranno tenuti tutti i medici alienisti, ha già presentato un progetto di legge sui manicomi e sugli alienati.

Tutto questo va bene. Ma intanto chi legge questo Codice, chi non conosce quello che si è promesso in quest'Aula, proverà la stessa impressione di sorpresa che ho provata io, come di questa materia che dipende dall'on. Ministro dell'Interno, non vi sia fatto alcun cenno.

Vorrei dunque che qui o in qualunque luogo piaccia alla Commissione, s'inserisse un articolo il quale dica che a tutto ciò che riguarda i manicomi e gli alienati provvede o provvederà uno speciale progetto di legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha udito il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Verga, cioè che in quella parte che riguarda il servizio sanitario, sia scritto: « per i manicomi sarà provveduto da uno speciale progetto di legge. »

Cosa dice la Commissione, cosa dice l'onorevole Commissario regio?

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione non può che appoggiare il desiderio espresso dal Senatore Verga. Essa crede fermamente che la legge sugli alienati non avrebbe trovato un logico posto nel Codice sanitario, e che ci sarebbe bisogno di una legge speciale, come esiste presso altre nazioni, mentre la sola Italia non ha una legge sugli alienati e sui manicomi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Verga vuole che il Codice prometta una legge speciale sui manicomi?

Senatore VERGA A. Non che venga promessa; è già proposta alla Camera dei Deputati. Propongo soltanto che si inserisca un articolo in cui si dica che a ciò si provvede.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ho detto che non mi pareva logico che una legge sugli alienati esistesse nel Codice sanitario, e ciò per due

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

ragioni. Il Codice sanitario si occupa di amministrazione della pubblica sanità e della pubblica igiene, e delle contravvenzioni a questi due titoli di legge.

Ora, la legge sugli alienati ha scopi affatto diversi: ha degli scopi puramente terapeutici, e questo fa parte della medicina generale, e non della medicina pubblica; ha scopi legislativi in doppio senso: nel senso della garanzia della libertà personale, ed in quello dell'interdizione; poi uno scopo, che direi politico, e che consiste nella sorveglianza dei manicomî. Tutte queste qualità, salvo forse l'ultima, proprie al soggetto degli alienati, non trovano nessun addentellato nel Codice sanitario, il quale si occupa di tutt'altro argomento.

Ora, io dico, se trattasi di manifestare un desiderio che questa legge venga presentata, appoggio completamente l'egregio Collega, il Senatore Verga, per le ragioni già esposte, ed anzi aggiungo essere una grave, imperdonabile lacuna il difetto d'una legge sugli alienati, che esiste da parecchi anni presso tutte le civili nazioni.

Ma questo sarebbe ad ogni modo soggetto per un ordine del giorno staccato dal Codice sanitario.

D'altra parte, se non m'inganno, la legge fu anche presentata. Dunque sarebbe inutile anche l'ordine del giorno per raccomandarla. Per cui mi pare che il Senato possa prendere atto del desiderio espresso dall'onorevole Senatore Verga, e diviso completamente dal Relatore, e passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Verga insiste nel suo emendamento?

Senatore VERGA A. Io volevo soltanto togliere quel senso di sorpresa che ho provato io stesso nel leggere la prima volta questo Codice, vedendo per esempio, che quando si parla del Consiglio superiore di sanità e di chi lo compone, non si fa verun cenno dell'elemento alienistico; quando si parla della sorveglianza sui pubblici stabilimenti, si nominano bensì ospitali, sifilicomi, ecc., ma non mai manicomî, come se questi non fossero alla dipendenza del Ministero dell'Interno; questa impressione penosa che ho provata io, non vorrei che fosse provata da altri che legga il Codice sanitario.

E non sarebbe certo provata quando fosse

avvertito che a tutto quello che riguarda manicomî ed alienati si provvederà con apposita legge.

PRESIDENTE. Io mi credo in dovere di avvertire l'onorevole Senatore Verga il quale allora non era presente, che in altra seduta fu già osservato come il progetto che da più di discutiamo, non è propriamente il Codice sanitario (chechè suoni la epigrafe), ma ha più propriamente carattere e merita il nome di Legge sanitaria.

Ciò emerge anche dagli articoli delle disposizioni generali e transitorie, i quali non dicono mica: *il presente Codice sanitario*, ma dicono: *la presente legge*; e lasciano sussistere tutte le leggi speciali che interessano la sanità pubblica.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Se si tratta di esprimere solo un desiderio al Ministro relativo a questo provvedimento, che potrebbe prendersi per i manicomî, io potrei accettare questo desiderio espresso dall'on. Senatore Verga; ma, se si trattasse proprio di stabilire un articolo nel Codice sanitario che impegni il Ministero a presentare questo progetto, io realmente non potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Dunque l'on. Senatore Verga non insiste perchè sia posto ai voti il suo articolo?

Senatore VERGA A. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Dal momento che l'onorevole Senatore Verga non insiste, si passa alla discussione delle disposizioni transitorie.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Le disposizioni transitorie sono intimamente legate colla questione dell'esercizio libero delle farmacie.

Ora, siccome quest'articolo è rimasto in sospeso, siccome quello che contiene una penalità, così trovo necessario che anche le disposizioni transitorie restino in sospeso fino a che sia sciolta la questione della libertà e della limitazione delle farmacie.

PRESIDENTE. E quando potrà essere in pronto la discussione su quest'articolo che riguarda il libero esercizio delle farmacie?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Subito che sarà

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

concordato l'altro sulla penalità; noi dobbiamo riunirci domani per quest'affare.

COMMISSARIO REGIO. Sarà necessaria anche la presenza del Ministro delle Finanze, giacchè si tratta di una spesa molto seria quando venisse a cessare questo diritto delle farmacie.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Il Ministro delle Finanze non ci entra, basta la presenza del Ministro dell'Interno; l'articolo poi deposto da me sul banco della Presidenza potrebbe essere votato, ma non so se ne valga la pena.

PRESIDENTE. Il Senato ricorda che quando si discuteva un altro articolo, mi pare l'articolo 47....

Senatore BERTI A., *Relatore*. È l'art. 46, che parla delle farmacie ed include la questione della libertà dell'esercizio. L'abbiamo lasciato sospeso perchè c'è una penalità. Gli articoli transitori contemplano tutti il caso dell'esercizio libero; dunque non si possono votare.

COMMISSARIO REGIO. Mi pare che sia evidente.

PRESIDENTE. Era il comma dell'articolo 31 che parlava dei dentisti e flebotomi; ed appunto a proposito di quel comma fu stabilito che lo si dovesse cancellare e che la materia che riguarda l'ufficio dei flebotomi venisse rinviata alle disposizioni transitorie.

Ora, la Commissione propone che nelle disposizioni transitorie sia inserito questo nuovo articolo:

« L'esercizio delle professioni di dentista e di flebotomo verrà ordinato da apposito regolamento. »

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di sorgere.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Taluno potrebbe domandare: perchè è soppresso l'ultimo comma dell'articolo? È necessario chiarire che il comma ci stava perchè c'era il vincolo dei diplomi di medicina e di chirurgia. Quando si rimette l'ordinamento al futuro e restano per ora le cose come sono, quel comma non ha più ragione di esistere.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Tanto per questo articolo, quanto per un altro che verrà tra poco (il 222),

relativo all'autorizzazione dei farmacisti, io credo che si debba rinviare la discussione ad un'altra seduta, alla quale assista il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sono rinviati.

Senatore AMARI. I flebotomi debbono avere certamente le cognizioni necessarie a quella professione. Si debbono per ciò prescrivere degli studî, i quali appartengono al ramo della pubblica istruzione; valga a più forte ragione questa considerazione per l'articolo 222, relativo all'esercizio delle farmacie.

Io so che nei regolamenti di pubblica istruzione ci sono varî provvedimenti su questa parte; perciò vorrei che tutto l'articolo relativo ai flebotomi, quanto quest'ultimo che ora si discute, siano rinviati ad un'altra seduta, nella quale sia invitato ad intervenire il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Debbo avvertire l'onor. Amari che io stesso ho domandato la sospensione di quest'articolo non solo, ma ho domandato anche la sospensione dell'articolo da me proposto. Sono quindi d'accordo coll'onorevole Amari, tanto più che si tratta di una proposta da me già fatta prima di lui.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non è giunta la voce dell'onor. Relatore quando fece tale proposta.

Dunque, non essendovi opposizione, tutto il titolo delle discussioni transitorie, compreso il nuovo articolo proposto dall'onor. Relatore, è tenuto in sospenso.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Voi tutti sapete che nel sistema di votazione inglese si fanno tre letture, e dopo le prime due, le quali stabiliscono lo spirito, il concetto della legge, vi è un Comitato privato, nel quale si formula la legge, ed in questo modo è ben naturale che le leggi vengano più armoniche. Noi abbiamo un altro sistema, nè intendo qui di metterne in discussione la convenienza, ma è troppo naturale che si concepisca (con tutta la stima che io professo agli onorevoli membri del Senato) come qualche volta possa sfuggire nella dizione o altrimenti una qualche cosa che possa dar luogo



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

ad una correzione. Questo pericolo è tanto più grande quando si tratta di una legge complessa come questa, che in gran parte abbiamo discusso fino adesso, e nella quale è indispensabile che fra i diversi articoli vi sia la necessaria armonia anco di dettato.

Io adunque intenderei proporre un ordine del giorno, che mi auguro sia accettato dall'onor. Commissione e dall'onor. Commissario regio e che avrei compilato nei termini seguenti:

« Che tutti gli articoli dell'attuale legge sieno rimandati prima della definitiva approvazione all'esame della Commissione, onde vedere se accada farvi delle modificazioni, per metterli meglio in accordo fra loro e con le esistenti leggi. »

Un simile ordine del giorno fu adottato quando si trattò di approvare il Codice penale, e se ne trasse un vero vantaggio per correggere e chiarir meglio parecchi articoli.

Si potrebbe forse domandare perchè io non abbia aspettato a fare questa proposta dopo che anche gli altri articoli sieno votati.

A questo io rispondo con molta franchezza, e spero non se ne vorrà offendere l'onorevole Relatore (benchè abbia fatto di me l'altro ieri una curiosa bestia, una specie di *istrice* che slancia ad ogni tratto i suoi strali contro la Commissione, sebbene poi colla sua nota cortesia abbia voluto molto modificare la mia natura aggiungendo che sono un'*istrice cicurata, incirilita, gentile*). Io confesso adunque con molta franchezza, che ho ancora un grandissimo dubbio, se la risoluzione presa in ordine all'articolo 26, che riguarda l'introduzione dei membri elettivi nel Consiglio sanitario, sia, non dirò strettamente costituzionale, ma interamente consona coi principj della nostra legislazione.

L'onorevole Relatore era appunto per avvalorare quei principj che dicea di avere fatto quella proposta alla quale ho voluto accennare solamente, non intendendo di fare discussione, giacchè non si tratta in verun modo di rinnovare su questo tema il dibattimento, il quale già fu esaurito e ci è stata una votazione. Ma volli proporre le mie dubbiezze, e spero che l'onorevole Commissione ed il Senato mi vorranno permettere di fare alcune osservazioni in proposito, le quali aiutino la Commissione nella revisione del dettato di quell'articolo.....

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore. Se colla sua proposta ella intende che si rimetta in questione un articolo già formalmente votato dal Senato, il Regolamento mi vieta di parlarne a partito.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho già detto che non intendo in alcun modo né di aprire una discussione, né ritornare sopra una votazione fatta; però, se si debbono mettere in armonia questi articoli, io desidererei, ho detto, che la Commissione ci portasse la sua attenzione. Del resto, non mi diffonderò in ulteriori osservazioni; e mi contenterò di raccomandare solamente l'accettazione di un ordine del giorno, che io desidererei molto fosse poi eseguito con il più esatto studio e considerazione.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore, che prima io legga la sua proposta.

Il Senatore Pantaleoni propone:

« Che tutti gli articoli dell'attuale legge sieno rimandati prima della definitiva approvazione all'esame della Commissione, onde vedere se accada farvi delle modificazioni per metterli meglio in accordo fra loro, e con le esistenti leggi. »

Da questa proposta, perchè io potessi metterla ai voti, bisognerebbe innanzi tutto che l'onorevole Senatore Pantaleoni togliesse le parole: *accada farvi delle modificazioni*.

Senatore PANTALEONI. Io consento di togliere quelle parole se non piacciono al nostro onorevole Presidente, giacchè l'interesse che io ho, è solo quello che si faccia bene la legge.

PRESIDENTE. In questo senso è costante la pratica del Senato, e ciò è conforme all'art. 67 del nostro Regolamento che leggo:

« Quando una proposta, comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni ed emendamenti, il Senato, dopo di aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò *ne riveda e coordini la compilazione, e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto.* »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Mi pare che questo articolo solo basti a soddisfare il desiderio dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Ma l'articolo dice *potrà*.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo dice *potrà*. ma io dichiaro che, quanto a me, tengo per un obbligo l'osservanza della cautela dall'articolo definita.

Credo dunque che il Senatore Pantaleoni non insisterà perchè io ponga ai voti il suo ordine del giorno.

Senatore PANTALEONI. Dopo le parole dell'on. Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poc' anzi io aveva mandato con telegramma a pregare il sig. Ministro dell'Interno perchè, potendo, ei venisse al Senato. Ma ricevo ora la risposta, pure telegrafica, colla quale mi avverte che è impegnato in una importantissima questione alla Camera dei Deputati, e che quindi non può qui recarsi.

Presumo che il Senato non crederà opportuno di cominciare a questo momento la discussione dell'altro progetto di legge: *Modificazioni e aggiunte alla legge sul notariato*, massime che non è presente l'onorevole Relatore.

Voci. A domani.

PRESIDENTE. Ricordo che nell'ordine del giorno per domani, oltre la nomina della Commissione speciale composta di 11 membri, per l'esame del 1° libro del Codice penale, e la nomina di tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1878, ed alla surrogazione di un Com-

missario dimissionario della Cassa militare, io aveva in una delle precedenti tornate annunciato che verrebbe iscritta anche la nomina di tre Commissari di vigilanza al fondo per il culto, e di tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878.

Ma, per notizie che poi mi vennero dal Presidente della Commissione di vigilanza per il culto, stimo meglio di sospendere queste due ultime nomine, che si potranno fare nella settimana ventura all'occasione della discussione del bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Se nessuno fa opposizione, l'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore due sarà il seguente:

1° Nomina di una Commissione speciale composta di undici membri per l'esame del libro primo del Codice penale.

2° Nomina di tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1878.

3° Surrogazione di un Commissario dimissionario alla Cassa militare.

4° Discussione dei seguenti progetti di legge:

Codice sanitario.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

La seduta è sciolta (ore 5).